



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 198/2026

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69862** depositato in data 31.03.2025, proposto da **P. E.**, nata OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dall'Avv. Roberta Sorgi, con cui elettivamente domicilia in Palermo in P.zza G. Amendola, 31 - pec: robertasorgi@pec.it;

CONTRO

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via **Ciro il Grande** n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it);, Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

- **Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sicilia**, in persona del legale rapp.te p.t., assistita ex art. 158 c.g.c. sia congiuntamente che disgiuntamente dalla dott.ssa Vera LOFFREDO, dal dott. Francesco MORICI dal dott. Gaspare GALIZZI, dal dott. Giuseppe Domenico GIUNTA e dal dott. Antonino MESSINA -
dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza pubblica del 29.01.2026, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha richiesto a questa Corte accogliersi le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare che l’Agenzia delle Entrate, datore di lavoro della Sig.ra P. E., ha regolarmente comunicato all’Inps il PA04 aggiornato con l’avanzamento di fascia ed il nuovo compenso accessorio; - accertare e dichiarare che la Sig.ra P. E. è in possesso dei requisiti per ottenere la riliquidazione della pensione con l’avanzamento di fascia; - accertare e dichiarare che l’Inps è tenuta a ricostituire e riliquidare la pensione della ricorrente sulla base di quanto indicato nel nuovo PA04 comunicato; - condannare l’Inps ad effettuare la ricostituzione e la riliquidazione della pensione della Sig.ra P. E. con condanna al pagamento di quanto alla stessa spettante con diritto ad eventuali arretrati”;*

II. A suffragio delle superiori conclusioni, parte ricorrente espone in fatto:

a) che, già dipendente dell'Agenzia delle Entrate, è in pensione diretta ordinaria di vecchiaia con decorrenza 02.07.2012 (doc. n. 1);

b) che, inquadrata al momento del pensionamento nella seconda area F4 (doc. n. 2), ha adito il G.O., il quale, con sentenza del Tribunale di Palermo n.1467/2015 confermata in sede di Appello, le riconosceva il diritto alla progressione economica all'interno della seconda area F5 dal 01.01.2010 fino al collocamento a riposo (doc. n. 3);

c) che, in data 11.01.2016, l'Agenzia delle Entrate provvedeva a comunicare all'Inps il nuovo PA04 al fine provvedere alla riliquidazione per ulteriori compensi accessori (doc. n. 4) e che, su tale presupposto, attraverso il proprio legale richiedeva il 20.03.2024 (doc. 5) la riliquidazione della propria pensione;

d) che, in data 08.11.2024, formulava richiesta tesa alla ricostituzione contributiva, con conseguente riliquidazione della pensione (doc. n. 6), senza tuttavia ottenere riscontro.

III. In data 03.09.2025, si è costituito INPS concludendo per la inammissibilità ed infondatezza del ricorso e, in subordine, affinché si disponga rinvio delle verifiche amministrative in corso. Secondo l'Istituto intimato, infatti, procedendo con quanto risulta attualmente in banca dati da flusso DMA, scaturirebbe una PAL inferiore e quindi la riliquidazione richiesta sarebbe a debito. Per tale ragione, il competente ufficio amministrativo ha dunque ritenuto opportuno inviare PEC all'Amministrazione di appartenenza per una verifica degli imponibili indicati nel PA04 cartaceo del 19.09.2016;

- con ordinanza n. 113/2025, il Decidente, constatato che la difesa declinata da INPS, nella sostanza, esprimesse perplessità sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione di appartenenza - ciò che l'ha indotto ad inoltrare apposita pec ad Agenzia delle entrate - e che, per tale ragione, sussistessero i presupposti per fare applicazione dell'art. 160 bis co. 1 c.g.c., disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate;

- in data 14.01.2026, Agenzia delle Entrate depositava in atti memoria di costituzione, rappresentando che:

e) con nota prot. n. 35978 del 31/5/2016, successiva al deposito della citata sentenza 1467/2015 del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Palermo, confermata in appello dalla sentenza n. 587/2017, la Direzione Centrale del Personale - settore Gestione - Ufficio stipendi dell'Agenzia delle Entrate comunicava alla Direzione Regionale di aver provveduto a corrispondere gli arretrati stipendiali spettanti all'odierna ricorrente e di aver, in conseguenza, trasmesso ad INPS il modello PA04 n. 186 (versato in atti), in forma cartacea come allora in uso, ad INPS Gestione dipendenti pubblici di Palermo;

f) interessata solo nel 2025 dalla rimostranze della ricorrente a proposito della riliquidazione del trattamento di quiescenza da quest'ultima richiesto anche in questa sede, essa Agenzia aveva provveduto - all'esito della interlocuzione con INPS (pec INPS.02/09/2025.0783737) che, dapprima, chiedeva una verifica dei dati inoltrati (in quanto l'Istituto segnalava l'esistenza di un indebito a carico della P., una volta lavorati quelli a sua disposizione) e,

quindi, il perfezionamento nella trasmissione di *“appositi flussi contributivi a variazione (V 1) degli imponibili attualmente presenti in posizione assicurativa, conformi a quanto certificato con PA04 cartaceo”* (nota INPS.5500.06/11/2025.1000252, che registrava il mancato puntuale rispetto delle circolari INPS n. 101 del 20/06/2017 e n. 26 del 13/02/2019, nonché dell’invio delle pertinenti denunce contributive (quadro V1, causale 1, della Lista-PosPa) sulla nuova banca dati SIN2”) – ad attivarsi (come da propria nota n. 62091 del 9/12/2025 inviata ad INPS) per modificare sull’applicativo INPS *“Nuova Passweb”* le informazioni retributive presenti in posizione assicurativa;

g) però, deve precisarsi che il suo adoperarsi si deve alla volontà di non recare ulteriore nocumento alle ragioni della sig.ra P., in quanto la competenza formale ad intervenire nei sensi richiesti da INPS, spettava, realmente, al Ministero delle Economie e Finanze, ad onta del diniego oppostole da quest’ultimo (MEF-DSII-Prot. 80685 del 24/11/2025) di provvedere alla sistemazione necessaria;

h) vi è materia per affermare, conclusivamente, la correttezza del suo operato;

IV. Con memoria del 27.01.2026, INPS ha richiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere (richiesta ribadita all’udienza del 29.01.2026) in quanto, per i periodi compresi tra l’anno 2005 e il 2012, l’Agenzia ha provveduto a certificare l’intera posizione assicurativa della ricorrente consentendo la riliquidazione, la quale implica il pagamento delle spettanze su rata di aprile 2026.

V. All'udienza del 29.01.2026, già detto delle conclusioni di INPS, parte ricorrente "su richiesta del Decidente dichiara di non contestare l'attività e la modalità di riliquidazione svolta da INPS, al contempo, insiste per l'accoglimento del ricorso".

Considerato in

DIRITTO

1. Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, emergendo dalla narrativa la difformità delle conclusioni rassegnate dalle parti e, quindi, l'assenza del presupposto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per pervenirsi a questa pronuncia di merito. Del resto al passaggio in decisione del ricorso, alcun pagamento risulta effettuato in favore della ricorrente in esecuzione alla riliquidazione.

2. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso va dunque accolto. In particolare, stando alla dichiarazione resa da parte ricorrente nell'udienza di discussione, in base alla quale alcuna critica della P. si appunta sull'attività e sulla modalità di riliquidazione svolta da INPS, deve dirsi completato ritualmente il procedimento di riliquidazione, salvo il pagamento.

3. Il Decidente, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la riliquidazione richiesta nei termini in cui essa è avvenuta, in sede amministrativa, attraverso l'atto PA1032026000031, versato in giudizio, nonché, in conseguenza, a percepire, pro-futuro, il trattamento di quiescenza per questa via riliquidato e gli arretrati spettanti nella misura indicata nel cedolino aprile 2026, anch'esso

versato in atti. Segue all'affermazione del diritto, nei sensi appena esposti, la condanna di INPS al pagamento di quanto dovuto per arretrati, già liquidati in atti, e a corrispondere pro-futuro il trattamento di quiescenza riliquidato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico di INPS.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,
definitamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;

- condanna INPS, in favore di parte ricorrente, alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 250,00, comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovuto, con attribuzione in favore dell'Avv. Roberta Sorgi, dichiaratasi antistataria;

- fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **29 gennaio 2026**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

firmato digitalmente

Depositato in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 7 agosto 2026
Pubblicata il 7 agosto 2026
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)

